

## DOMANDE DI ESONERO EX ART. 10 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 21 CO. 8 E 9 L. N. 247/12

Si comunica che, a partire da **venerdì 13 febbraio 2015**, è disponibile sul sito web della **Cassa Forense** la funzionalità per la presentazione **dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2015**, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012.

Si precisa che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale (3 volte per eventi legati a più maternità) solo nei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012.

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2015 (*fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito e volume d'affari prodotti*) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, **entro e non oltre il 30 settembre 2015**, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa Forense nella sezione: **"Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine"**.

L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa Forense.

L'esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.

**In calce la normativa di riferimento.**

Cassino, addì 16 febbraio 2015

**Il Presidente COA Cassino**

Avv. Giuseppe Di Mascio

**Il delegato di Cassa Forense**

Avv. Filippo Visocchi

\* \* \*

### **Art. 10**

#### **Esoneri temporanei**

1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento venga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

2. Nei soli casi di maternità o adozione l'esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.

Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

### **Art. 21 L. 247/12 (omissis)**

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) **alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino** o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, **agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo**;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da **malattia** che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di **assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia** qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.